

**MOZIONE**

La Camera,

premesso che:

gli interventi previsti per il Grande Giubileo dalla legge n. 270 del 1997 stanno registrando, soprattutto nel Mezzogiorno, ritardi nella consegna delle opere dovuti alle iniziali lentezze amministrative di rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e, successivamente ritardi imprenditoriali relativi alla organizzazione dei cantieri edili conseguenti alle difficoltà di reperimento delle attrezzature meccaniche e di approvvigionamento di notevoli quantità di materiali da costruzione e da arredo;

molte amministrazioni appaltanti non sono in grado di concludere i lavori nei tempi previsti e, pertanto, dovrebbero essere definanziate, almeno per la parte non portata a termine nei tempi prescritti, ma obbligate, comunque, a condurre a termine l'opera; inoltre tutto ciò comporterà la non utilizzazione di complessi edilizi non completati per il 10, 20 o al massimo 30 per cento per cui anche la parte costruita e finanziata sarà inutilizzata con spreco quindi di denaro pubblico e il probabile inizio di un contenzioso tra imprese e committenti;

il rapporto della società Italconsult, delegata a monitorare i lavori del Giubileo nel Lazio, indica che in tale regione cantieri per un importo pari a mille miliardi rischiano di non completare gli interventi programmati nonostante che detti lavori siano iniziati prima di quelli finanziati per gli interventi fuori dal Lazio, quindi, a maggior ragione, giustificabili sono le difficoltà a rispettare i tempi da parte di cantieri iniziati successivamente, soprattutto se localizzati in piccoli centri in cui le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e di reperibilità di manodopera specializzata sono risultate maggiori;

i tempi lunghi di realizzazione dei progetti giubilari fuori dal Lazio sono generalmente dovuti, a ritardi strutturali esterni alla organizzazione dei cantieri e quindi non imputabili alle imprese, bensì sono ritardi dipendenti da motivi esterni,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento di urgenza di proroga per l'ultimazione dei lavori finanziati dalla legge n. 297 del 1997, con scadenza 31 marzo 2000.

(1-00430) « Marinacci, Sestini, Floresta, D'Alia, Peretti, Follini, Del Barone, Bertucci, Palmizio, Liotta, Leone, Volontè, Teresio Delfino ».

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la direttiva comunitaria n. 92/46 disciplina la produzione del latte alimentare, dalla stalla al consumatore, senza specificare il periodo massimo di conservazione del latte pastorizzato fresco;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, nel recepire tale direttiva, ha mantenuto in vigore l'articolo 5 della legge n. 169 del 1989, in base al quale il termine di conservazione del latte fresco pastorizzato in Italia è fissato in quattro giorni oltre a quello di produzione;

la tutela del consumatore è obiettivo irrinunciabile che deve essere perseguito anche e soprattutto alla luce di quanto si sta verificando nel resto di Europa;

l'entrata in vigore di Agenda 2000, modificando la tradizionale politica agri-